

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 773)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SPORA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 1973

Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, per quanto riguarda l'inquadramento economico dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica, dei Corpi di polizia e dei graduati ed agenti degli stessi Corpi

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge si ritorna ancora sulla tormentata questione della situazione dei sottufficiali delle Forze armate e dei graduati dei Corpi di polizia.

Per quanto riguarda i sottufficiali delle Forze armate occorre tenere presente che le mansioni ad essi spettanti sono ben diverse da quelle del personale civile di carriera esecutiva ai corrispondenti livelli.

Non esiste per loro un orario preciso di lavoro, debbono partecipare a campi estivi ed invernali, sono raggiungibili in caso di necessità in qualsiasi ora del giorno o della notte.

La legge dell'11 giugno 1959, n. 353, aveva allineato i marescialli dei tre gradi ai coefficienti rispettivi dei capitani, dei tenenti e dei sottotenenti, valutazione giusta se si ritiene che al grado di maresciallo si accede sempre dopo una lunga e difficile carriera

nei gradi inferiori. Ma è sopravvenuta la legge 15 dicembre 1960, n. 1577, che ha alzato i coefficienti degli ufficiali e lasciato immutati i coefficienti dei sottufficiali.

Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, approfondiva ancora il divario tra il trattamento degli ufficiali, determinando in questi ultimi un senso di disagio tale per cui si rende necessario un pronto e giustificato intervento legislativo.

Per quanto riguarda la durezza del compito delle Forze di polizia è inutile poi ogni commento. Esso è chiaro e lampante in ogni cittadino così come è chiaro che le retribuzioni sono assolutamente inadeguate all'impegno che ad esse si richiede.

È ben vero che esistono particolari indennità, ma su queste bisognerà un giorno o l'altro aprire un diverso discorso e cioè sul fatto che sia giusto e corrispondente ad equi-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tà o meno che esse non siano in alcun modo pensionabili.

La realtà odierna è questa: mentre in tutte le altre categorie di statali, di parastatali, di dipendenti di enti locali, coloro che vengano posti in quiescenza percepiscono una pensione che è vicina alle ultime retribuzioni raggiunte, per questi militari lo sbalzo indietro, all'atto del congedo, è enorme e le preoccupazioni di coloro che vedono avvicinarsi l'età della quiescenza sono chiare nelle loro parole.

Onorevoli senatori, nel sottoporvi questo disegno di legge, desideriamo richiamare la vostra attenzione sulla posizione degli appuntati delle Forze di polizia.

Il grado di appuntato è, per la grande massa, il punto terminale della carriera.

In tale grado gli appuntati permangono quasi sempre più di venti anni e dopo vengono posti in congedo.

Non è giusto che non esista per loro qualche scatto di coefficiente per un periodo così lungo.

La loro posizione si può tranquillamente definire unica tra tutte le carriere del personale statale.

Nel tentativo di apportare una sanatoria, il presente disegno di legge prevede perciò taluni scatti a seconda degli anni di servizio.

Onorevoli senatori, il proponente raccomanda alla vostra sensibilità sociale l'opportunità di addivenire ad una sempre maggiore giustizia di trattamento nei confronti di questi cittadini che con tanto sacrificio svolgono la loro missione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I parametri di stipendio dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dei Corpi di polizia e quelli riguardanti gli appuntati ed agenti dei Corpi di polizia, i caporal maggiori e caporali palafrenieri di carriera sono così elevati in modifica del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079:

aiutante di battaglia, dal parametro 245 al parametro 300;

aiutanti e gradi corrispondenti, dal parametro 245 al parametro 300;

maresciallo maggiore, dal parametro 218 al parametro 285;

maresciallo capo e gradi corrispondenti, dal parametro 195 al parametro 250;

maresciallo ordinario e gradi corrispondenti, dal parametro 168 al parametro 225;

brigadiere, sergente maggiore e gradi corrispondenti, dal parametro 153 al parametro 190;

vice-brigadiere, dal parametro 133 al parametro 175;

sergente con oltre 4 anni di servizio, dal parametro 125 al parametro 145;

sergente e gradi corrispondenti, dal parametro 100 al parametro 135;

appuntato dei Corpi di polizia con oltre 25 anni di servizio, parametro 200;

appuntato dei Corpi di polizia con oltre 20 anni di servizio, parametro 185;

appuntato dei Corpi di polizia dopo 15 anni di servizio, parametro 180;

appuntato dei Corpi di polizia, dal parametro 150 al parametro 170;

carabinieri in servizio continuativo e gradi corrispondenti dei Corpi di polizia, caporali e caporali maggiori palafrenieri, dal parametro 138 al parametro 150;

carabiniere raffermando e gradi corrispondenti, dal parametro 124 al parametro 130;

carabiniere con ferma volontaria e gradi corrispondenti, dal parametro 115 al parametro 120;

carabiniere ausiliario, dal parametro 100 al parametro 110.

Art. 2.

Per il personale di cui all'articolo 1 già in quiescenza saranno riliquidate le pensioni a partire dalla data di approvazione della presente legge.

Art. 3.

L'applicazione dei sopracitati parametri ha inizio dal 1° gennaio 1973.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1973, si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.